

Regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF)

173.713.161

del 31 agosto 2010 (Stato 1° gennaio 2011)

Il Tribunale penale federale,

visti gli articoli 51 e 53 capoverso 2 lettera a della legge federale del 19 marzo 2010¹ sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP),

decreta:

Titolo 1: Organizzazione

Capitolo 1: Amministrazione del Tribunale

Sezione 1: Corte plenaria

Art. 1 Composizione della Corte plenaria

La composizione della Corte plenaria è disciplinata dall'articolo 53 capoverso 1 LOAP.

Art. 2 Compiti della Corte plenaria

¹ Alla Corte plenaria spettano i compiti di cui all'articolo 53 capoverso 2 LOAP.

² La Corte plenaria è inoltre competente per:

- a. l'accoglimento del giuramento o della promessa solenne dei giudici prima della loro entrata in carica (art. 47 cpv. 2 LOAP);
- b. la decisione concernente l'apertura di un procedimento penale a carico di un giudice per un crimine o un delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale (art. 50 cpv. 1 LOAP), così come per l'autorizzazione all'arresto di un giudice ai sensi dell'articolo 50 capoverso 2 LOAP e per la decisione sulla prosecuzione della detenzione già ordinata contro un giudice o concernente citazioni ad udienze ai sensi dell'articolo 50 capoverso 3 LOAP;
- c. l'elezione di al massimo tre altri giudici quali membri della Commissione amministrativa ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 LOAP.

³ Ogni membro del Tribunale può chiedere alla presidenza, informandola dell'oggetto della seduta, la convocazione della Corte plenaria.

RU 2010 5809

¹ RS 173.71

Art. 3 Deliberazioni della Corte plenaria

¹ La Corte plenaria delibera, prende le decisioni e procede alle nomine conformemente agli articoli 53 capoversi 3 e 4 nonché 57 LOAP. A complemento dell'articolo 53 capoverso 3 LOAP, la decisione per circolazione degli atti è pure esclusa se un membro della Corte plenaria o il segretario generale chiede che una questione venga discussa oralmente.

² Il segretario generale partecipa alle sedute della Corte plenaria con voto consultivo e tiene il verbale; con l'accordo della presidenza, un'altra persona può essere incaricata di tenere il verbale.

Sezione 2: Commissione amministrativa**Art. 4** Composizione della Commissione amministrativa

¹ La composizione della Commissione amministrativa è disciplinata dall'articolo 54 capoverso 1 LOAP.

² La rappresentanza in caso d'impedimento o ricusa di un membro della Commissione amministrativa è disciplinata dall'articolo 52 capoverso 4 LOAP.

³ Il presidente del Tribunale penale federale, o chi lo rappresenta conformemente all'articolo 52 capoversi 3 e 4 LOAP, presiede la Commissione amministrativa.

⁴ Il segretario generale partecipa alle sedute della Commissione amministrativa con voto consultivo (art. 54 cpv. 2 LOAP).

Art. 5 Compiti della Commissione amministrativa

¹ Alla Commissione amministrativa spettano i compiti di cui all'articolo 54 capoverso 4 LOAP.

² Alla Commissione amministrativa competono inoltre:

- a. la proposta alla Corte plenaria relativa alla costituzione delle corti e la nomina dei loro presidenti, così come l'assegnazione dei giudici non di carriera alle corti e l'assunzione del segretario generale e del suo sostituto (art. 53 cpv. 2 lett. e, f e g LOAP);
- b. l'assunzione e il licenziamento degli altri impiegati (art. 54 cpv. 4 LOAP) su proposta del segretariato generale;
- c. tutte le questioni in materia di personale concernenti i membri del Tribunale, gli impiegati, sempre che tali questioni non siano delegate alla presidenza o al segretariato generale;
- d. la vigilanza sul segretariato generale;
- e. l'evasione dei ricorsi per i quali essa è stata designata autorità di ricorso;
- f. l'adempimento di obblighi di denuncia nei confronti di altre autorità;

- g. tutte le altre questioni che la legge o il presente regolamento non affida ad un altro organo.

³ La Commissione amministrativa può delegare il disbrigo di determinate pratiche alla presidenza o al segretariato generale.

⁴ Ogni membro della Commissione amministrativa oppure il segretario generale può chiedere alla presidenza, informandola dell'oggetto della seduta, la convocazione della Commissione amministrativa.

Art. 6 Decisioni della Commissione amministrativa

¹ Le decisioni sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione partecipano almeno tre membri.

² La Commissione amministrativa prende le sue decisioni secondo l'articolo 57 capoverso 1 LOAP a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte (art. 57 cpv. 2 LOAP).

³ Il segretario generale tiene il verbale; con l'accordo della presidenza, un'altra persona può essere incaricata di tenere il verbale.

Sezione 3: Presidenza del Tribunale

Art. 7 Elezione della presidenza

L'elezione della presidenza e la rappresentanza sono regolate dall'articolo 52 capoversi 1 e 2 LOAP.

Art. 8 Compiti della presidenza

¹ Il presidente del Tribunale:

- a. rappresenta il Tribunale verso l'esterno;
- b. presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 52 cpv. 3 LOAP);
- c. convoca la Corte plenaria e la Commissione amministrativa e decide sull'attuazione della procedura per circolazione degli atti;
- d. sbriga gli affari a lui affidati dalla Commissione amministrativa.

² Il diritto di firma è disciplinato dall'articolo 11.

Sezione 4: Segretariato generale

Art. 9 Assunzione del segretario generale

L'assunzione del segretario generale e del suo sostituto compete alla Corte plenaria su proposta della Commissione amministrativa (art. 53 cpv. 2 lett. g LOAP).

Art. 10 Compiti del segretariato generale

¹ Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria e della Commissione amministrativa (art. 61 LOAP).

² Il segretario generale è in particolare competente per:

- a. l'organizzazione dei servizi e della Cancelleria;
- b. l'esecuzione delle decisioni prese dalla Corte plenaria e dalla Commissione amministrativa;
- c. l'organizzazione della gestione degli incarti da parte della Cancelleria, d'intesa con i presidenti delle corti;
- d. l'informazione e le relazioni pubbliche conformemente al regolamento sull'informazione e su istruzione del presidente; per i casi pendenti, d'intesa con i presidenti delle corti;
- e. le questioni assegnategli per disbrigo dalla Commissione amministrativa.

³ La Commissione amministrativa può delegare alcuni settori d'attività al segretario generale supplente per disbrigo autonomo.

Art. 11 Firma

¹ Il presidente e il segretario generale firmano collettivamente negli affari di competenza della Corte plenaria o della Commissione amministrativa.

² Il presidente firma individualmente negli affari di sua esclusiva competenza.

³ Il segretario generale firma individualmente in tutti gli altri affari amministrativi. Lo stesso vale per il supplente negli affari di sua competenza.

Capitolo 2: Corti

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 12 Corti del Tribunale penale federale

Secondo l'articolo 33 LOAP, il Tribunale penale federale si compone di:

- a. una o più corti penali;
- b. una o più corti dei reclami penali.

Art. 13 Composizione delle corti

¹ Le corti sono composte dai giudici loro assegnati dalla Corte plenaria (art. 53 cpv. 2 lett. e LOAP).

² Alle corti possono essere assegnati giudici non di carriera conformemente all'articolo 53 capoverso 2 lettera f LOAP.

³ Ciascun giudice è tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua (art. 55 cpv. 3 LOAP). Se necessario, il presidente del Tribunale può ordinare ai membri e ai cancellieri di un'altra corte di prestare il proprio concorso a titolo provvisorio. Sono fatti salvi i motivi di ricasazione di cui all'articolo 56 del Codice di procedura penale² (CPP).

Art. 14 Presidenza delle corti

¹ La presidenza delle corti è disciplinata dall'articolo 56 capoverso 1 LOAP.

² La rappresentanza dei presidenti delle corti, garantita da un giudice della corte, è innanzitutto determinata dall'anzianità di servizio e sussidiariamente dall'età (art. 56 cpv. 2 LOAP). In caso d'impedimento, il giudice di una corte può essere rappresentato da un giudice di un'altra corte.

³ Le funzioni che i testi tedesco e francese del CPP³ attribuiscono alla/al «Präsidentin oder Präsident des betreffenden Gerichts», rispettivamente al «président du tribunal», sono assunte dal presidente della corte interessata; quest'ultimo le può delegare al presidente del collegio giudicante.

Art. 15 Collegi giudicanti e ripartizioni delle cause

¹ I presidenti delle corti ripartiscono le cause e stabiliscono la composizione dei collegi giudicanti e i loro presidenti.

² Per la ripartizione delle cause e la composizione dei collegi giudicanti i presidenti delle corti tengono conto segnatamente dei seguenti criteri: lingua della causa, grado d'occupazione dei giudici, mole di lavoro loro occasionata da compiti che sono chiamati a svolgere in seno ad organi del Tribunale, conoscenze specifiche, collaborazione in precedenti decisioni concernenti il medesimo ambito specifico, connessione con altri casi nonché assenze.

³ Il presidente della corte può delegare al giudice unico così come al presidente di un collegio giudicante composto da tre giudici l'istruzione della procedura e le funzioni presidenziali.

⁴ I presidenti delle corti sono competenti per la concessione dell'assistenza amministrativa o giudiziaria nei confronti di altre autorità relativamente alle procedure pendenti presso di loro.

² RS 312.0

³ RS 312.0

Art. 16 Cancellieri

¹ I cancellieri adempiono i compiti secondo l'articolo 59 capoversi 1 e 2 LOAP così come gli articoli 335 capoverso 1 e 348 capoverso 2 CPP⁴.

² Adempiono altri compiti che i presidenti delle corti o la Commissione amministrativa, di regola d'intesa con il presidente della corte, affidano loro (art. 59 cpv. 3 LOAP).

Art. 17 Approvazione e firma delle sentenze

¹ I membri del collegio giudicante decidono le modalità d'approvazione della versione definitiva di una sentenza.

² Il giudice che ha presieduto il collegio giudicante ed il cancelliere firmano le sentenze delle corti. In caso d'impedimento, firma un altro membro del Tribunale, rispettivamente un altro cancelliere.

³ Le altre sentenze sono firmate dal membro responsabile del Tribunale e da un cancelliere eventualmente coadiuvante. In caso di impedimento, firma il presidente della corte o un altro membro del Tribunale; nelle procedure dinanzi ad un'autorità giudicante monocratica, la supplenza del cancelliere è effettuata da un altro cancelliere.

Sezione 2: Corti penali**Art. 18** Compiti delle corti penali

¹ Alle corti penali competono i compiti loro assegnati dall'articolo 35 LOAP o da altre leggi federali.

² La Corte penale giudica in composizione monocratica o quale collegio di tre giudici conformemente all'articolo 36 LOAP.

³ Una decisione che non è stata presa durante il dibattimento o che non deve essere preceduta da un dibattimento può essere presa mediante circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione.

Sezione 3: Corti dei reclami penali**Art. 19** Compiti delle corti dei reclami penali

¹ Alla I Corte dei reclami penali competono i compiti di cui agli articoli 37 capoversi 1 e 2 lettere b e d–g nonché 65 capoverso 3 LOAP.

² Alla II Corte dei reclami penali competono i compiti di cui all'articolo 37 capoverso 2 lettere a e c LOAP.

⁴ RS 312.0

³ La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, nella misura in cui non è competente la direzione della procedura (art. 395 CPP⁵ e 38 LOAP). Essa può prendere decisioni mediante circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione.

Titolo 2: Funzionamento del Tribunale

Art. 20 Disciplina delle sedute

La direzione delle sedute adotta misure organizzative e provvede alla disciplina delle sedute e delle udienze.

Art. 21 Tenuta

I membri del Tribunale, i cancellieri e i rappresentanti delle parti partecipano alle udienze pubbliche del Tribunale in abito scuro e decoroso.

Titolo 3: Disposizioni finali

Art. 22 Principio di pubblicità in relazione all'amministrazione della giustizia

¹ Secondo l'articolo 64 LOAP e le eccezioni ivi elencate si applica per analogia l'ordinanza del 24 maggio 2006⁶ sulla trasparenza.

² Il segretario generale può permettere l'accesso a un documento relativo all'amministrazione della giustizia conformemente alla legge del 17 dicembre 2004⁷ sulla trasparenza. Di regola, le richieste devono essere presentate per iscritto. Il richiedente deve firmare una nota che attesta la concessione del permesso d'accesso.

³ Se l'accesso è limitato, rinviato o rifiutato, il segretario generale ne informa il richiedente mediante decisione soggetta a ricorso ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968⁸ sulla procedura amministrativa. Non vi è nessuna procedura di conciliazione. La possibilità d'interporre ricorso è disciplinata dagli articoli 82–89 della legge del 17 giugno 2005⁹ sul Tribunale federale.

⁴ Per la riscossione degli emolumenti sono applicabili le disposizioni del regolamento del 31 marzo 2006¹⁰ sulle tasse amministrative del Tribunale federale. Se quest'ultima non contiene nessuna disposizione, gli emolumenti sono stabiliti secondo il tariffario allegato all'ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza.

⁵ RS 312.0

⁶ RS 152.31

⁷ RS 152.3

⁸ RS 172.021

⁹ RS 173.110

¹⁰ RS 173.110.210.2

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006¹¹ è abrogato.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

¹¹ [RU 2006 4459, 2008 2115]